



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel:091/7402354 – fax:091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it
p.e.c.: segretariogenerale@cert.comune.palermo.it

Palermo 29/12/2017

prot. n. 1914492/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa M. C. Scalia

OGGETTO: ANAC. Aggiornamento al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle Linee Guida n. 3 afferenti alla nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni. **Nota informativa.**

e-mail

Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

E, p.c., Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it

Con riferimento all'oggetto, si rende noto alle SS.LL., per quanto di rispettivo interesse, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07 novembre 2017, n. 260, il provvedimento 11 ottobre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto *“Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 su «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, adottato con deliberazione n. 1007, in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e, dunque, a far data dal 22 novembre 2017¹.

L'aggiornamento delle Linee guida dell'ANAC n. 3 del 2016², si è reso necessario in conseguenza delle correzioni al Codice dei contratti introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017, fra le quali le modifiche di cui all'art. 31 - (rubricato: *"Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni"*), che disciplina le modalità di nomina del RUP, precisando nel dettaglio i compiti ed i requisiti di professionalità dello stesso – e delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità da parte di stazioni appaltanti e RUP.

¹⁾ Come già evidenziato nella precedente nota a firma dello scrivente –prot. n. 1878067 del 18/12/2017 – si rammenta che la diretta applicabilità nell’ordinamento della Regione Siciliana del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle sue successive modifiche ed integrazioni (già spiegata giusta circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 86313 del 04/05/2016) è stata espressamente affermata dal legislatore regionale con l’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 1 (rubricato “*Applicazione della normativa nazionale*”) della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (“*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*”)), come testualmente riportato: “*A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatti comunque salvo le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.*”

Il testo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con le integrazioni e correzioni apportate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è disponibile al link: www.normattiva.it ed è anche visionabile attraverso il sito web istituzionale, alla Sezione “Amministrazione Trasparente” “Atti generali” “Riferimenti normativi su organizzazione e attività” “Norme di Legge Statale”.

²⁾ L'ANAC, con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicata nella G.U.R.I. n. 273 del 22 novembre 2016, aveva adottato, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la precedente versione delle Linee guida n.3.

Nel dettaglio, il novellato art. 31 del Codice dei contratti pubblici dispone al comma 1 l'individuazione – e non già la nomina – da parte della stazione appaltante, di un responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un appalto o di una concessione “*nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi*” di acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, “*ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione*”.

La nomina del RUP avviene, invero, con atto formale di un “*soggetto responsabile dell'unità organizzativa*”, di livello apicale, “*tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato*”.

Al successivo comma 5 viene precisata la natura del provvedimento (“linee guida”) con cui l’ANAC definisce la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e modalità di nomina dello stesso, sull’individuazione dei requisiti di professionalità, nonché sulla determinazione dell’importo massimo e la tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali la figura del RUP può coincidere con quella del progettista o del direttore dell’esecuzione del contratto.

Il comma 8 inserisce gli incarichi di direzione dell’esecuzione fra quelli che per importo inferiore alla soglia di 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, e, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del codice medesimo, “*anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”.

Il comma 12, infine, estende gli accessi diretti per garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, oltre che al RUP o al direttore dei lavori, anche al direttore dell’esecuzione.

Con l’aggiornamento delle Linee guida n. 3, l’ANAC fornisce, fra l’altro, precisazioni in ordine alla nomina del RUP contemplando, stante le modifiche all’art. 77, comma 4 introdotte dal D.Lgs. 56/2017, l’eliminazione della precedente previsione in ordine all’incompatibilità del ruolo del RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione, ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

Ai sensi del novellato art. 77, comma 4 del Codice degli appalti, infatti, pur confermandosi l’incompatibilità fra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare “*la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura*”³.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento ANAC per la disamina degli specifici requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, e dei particolari compiti allo stesso attribuiti nelle fasi di progettazione, programmazione e affidamento dell’appalto, si fa comunque rilevare, limitatamente agli appalti e alle concessioni di lavori, la graduazione dei requisiti professionali richiesti al RUP in ragione della complessità dell’affidamento per il quale lo stesso è nominato, con un’attenuazione degli stessi per importi inferiori ai 150.000,00 euro.

Si rammenta, da ultimo, che il testo del provvedimento ANAC, per i necessari approfondimenti sull’argomento, è direttamente reperibile al link

³ Al riguardo appare opportuno evidenziare che nella relazione illustrativa relativa all’aggiornamento delle Linee guida n. 3, l’Autorità ha ribadito che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell’art. 77, comma 8, del codice.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida/1_inneeGuida3, evidenziando al contempo, con riguardo alla tipologia di lavori per i quali la figura del RUP può coincidere con quella del progettista o del direttore dei lavori, come l’Autorità abbia contemplato, stante il disposto di cui all’art. 26, comma 7 del codice dei contratti⁴, l’incompatibilità tra l’attività di verifica del progetto con quella di progettazione e di direzione dei lavori, nonché *“l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione”*.

Distinti saluti.

*Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vella*

⁴ Ai sensi del quale: *“Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione dei lavori e del collaudo”*.